

DICHIARAZIONE DI CAMBIO RESIDENZA/ABITAZIONE

DATI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DELL'ALLOGGIO

Il D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni nella legge 23/05/2014 n. 80, dispone, al primo paragrafo dell'art. 5, che “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”

In applicazione di tali disposizioni, ai fini della ricevibilità delle dichiarazioni di residenza, si forniscono di seguito le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla dichiarazione.

TITOLO DI OCCUPAZIONE ALLOGGIO	DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI NECESSARIE
Proprietario	• titolo di proprietà oppure • estremi catastali dell'immobile (Comune catastale, particella edificiale, subalterno, PM)
Locatario con contratto registrato	• contratto di locazione oppure • estremi del contratto di locazione (luogo, data e numero di registrazione)
Locatario di immobile di edilizia residenziale pubblica	• contratto di locazione oppure • verbale di consegna dell'immobile
Comodatario con contratto registrato	• contratto di comodato d'uso gratuito oppure • estremi del contratto di comodato (luogo, data e numero di registrazione)
Usufruttuario	• titolo costitutivo dell'usufrutto oppure • dati utili a consentire la verifica del titolo di usufrutto
Locatario con contratto non registrato	• contratto di locazione oppure • dichiarazione del proprietario dell'alloggio (all. E)
Comodatario con contratto non registrato	• contratto di comodato oppure • dichiarazione del proprietario dell'alloggio (all. E)
Familiare del locatario	• contratto di locazione (se contenente l'indicazione delle generalità del familiare) oppure • dichiarazione del proprietario (all. E)
Altro titolo di occupazione dell'alloggio	• titolo autorizzativo dell'occupazione oppure • dichiarazione del proprietario dell'alloggio (all. E)

Art. 5 decreto legge n. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge 80/2014
Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.